SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2113

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(LUCHETTI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

e col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 5

Disegno di legge ..... » 7

Testo del decreto-legge ..... » 8

ONOREVOLI SENATORI. - In sede di approvazione della legge 8 agosto 1991, n. 267, recante attuazione del terzo piano della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivanti, la IX Commissione trasporti della Camera dei deputati, ha approvato un ordine del giorno nel quale impegnava il Governo a dare nuovamente attuazione, a partire dal 1992, al fermo biologico, individuando una nuova disciplina che tenga conto degli «orientamenti comunitari in materia e di una più idonea fissazione dei periodi ai fini dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche» e prevedendo nella legge finanziaria 1992 i necessari accantonamenti.

Per il 1992 il fermo è stato disciplinato con la legge 5 febbraio 1992, n. 71.

Con il decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, reiterato dal decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1993, n. 446, è stata prevista l'attuazione del fermo per il 1993; con il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 504, è stata prevista l'attuazione del fermo per il 1994.

Con l'articolo 1 si fissa la disciplina del fermo temporaneo obbligatorio, in attuazione del regolamento CE n. 3699/93, per il 1995.

La necessità e l'urgenza del provvedimento risiedono nella circostanza di assicurare l'attuazione della misura anche per il 1995 a partire dal prossimo mese di luglio.

Va considerata, al riguardo, la necessità di carattere eco-biologico di continuare a garantire una idonea consistenza degli *stock* ittici già segnalata, come ricordato, dallo stesso Parlamento.

Il fermo - va poi considerato - rappresenta una misura di indubbia validità economico-sociale; la sua mancata attuazione potrebbe quindi avere pesanti riflessi sulle marinerie interessate.

Si prevede la sospensione dell'attività di pesca per le unità adibite alla pesca a strascico, a traino pelagico, sciabica in via obbligatoria per l'Adriatico e facoltativa per l'impresa per il Tirreno, nonchè determinazione dei relativi premi secondo i criteri di cui al regolamento CE n. 3699/93.

Circa i periodi di effettuazione del fermo, le date indicate rappresentano la sintesi più alta possibile tra le valutazioni del mondo della ricerca da un lato e le diverse, contrapposte, esigenze segnalate dalle varie marinerie dall'altro.

Molluschi bivalvi

L'indagini biologiche realizzate nell'ambito dei programmi di valutazione delle risorse hanno consentito l'elaborazione degli indici di biomassa, totale e commerciale, della vongola «Chamalea gallina». I risultati di tali studi confermano che la pesca viene esercitata su organismi del primo e secondo anno di età con indubbi riflessi negativi sulle possibilità di ricostituzione di *stocks*, tenuto conto del fatto che il rapporto fra la biomassa commerciale di vongole (L > 25 mm.) e quella totale (L > 10 mm.) risulta essere di circa 1:3. In relazione alle stime di biomassa relative al 1994, ottenute a seguito delle indagini scientifiche effettuate «ad hoc», risulta evidente il permanere di uno stato di crisi nei compartimenti di S. Benedetto del Tronto, Pescara, Termoli e Molfetta.

L'andamento che ha caratterizzato l'evoluzione del settore dedito alla pesca delle vongole impone l'adozione di una strategia articolata che consenta di razionalizzare in

modo definitivo l'intera attività di sfruttamento della risorsa, pur nell'ambito dei vincoli sociali ed economici esistenti. In altri termini, gli obiettivi che si intendono perseguire possono essere così sintetizzati:

assicurare le condizioni per incrementare la biomassa pescabile, mediante azioni di ripopolamento e accrescimento della risorsa;

garantire la continuità di lavoro e la stabilità di reddito per gli addetti operanti nel settore vongole mediante uno sfruttamento stabile, razionale e responsabile della risorsa.

Le misure di intervento specifiche da adottare sono:

a) la determinazione di un premio di ritiro da corrispondere a ciascuna impresa di pesca dietro cancellazione dell'autorizzazione alla pesca con draga idraulica dalla licenza di pesca. La prima fase si caratterizza per l'urgenza richiesta dallo stato di crisi in cui versano le flotte facenti capo alle marinerie di S. Benedetto, Pescara, Termoli e Molfetta. In tale contesto si prevede il ritiro di 48 imbarcazioni dalle aree di pesca in questione e in cui è stato accertato il permanere di uno stato di crisi accentuata (32 a S. Benedetto, 13 a Pescara, 1 a Termoli, 2 a Molfetta). Si prevede la corresponsione di un premio per risarcire le imprese di pesca per il mancato guadagno determinato dalla cessazione dell'attività di pesca alle vongole; si procederà al ritiro delle autorizzazioni a domanda degli interessati;

b) introduzione di strumenti di gestione in grado di responsabilizzare gli stessi produttori e limitare l'azione dello Stato al solo controllo dell'equità e dell'efficacia delle misure adottate in sede periferica. Tali strumenti non possono prescindere dall'utilizzazione di forme di autogestione delle risorse nel quadro delle norme generali esistenti e di quelle specifiche di regolamentazione. In particolare, l'istituzione di consorzi di gestione molluschi, prevista dal decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, da parte dei produttori costituisce, allo stesso tempo un obiettivo da perseguire e uno strumento di gestione in grado di avviare un processo di decentramento decisionale il cui fine ultimo consiste nel progressivo trasferimento delle responsabilità di gestione in favore dei produttori.

Altre misure da adottare concernono la modificazione del decreto ministeriale 29 maggio 1992 per quanto concerne:

a) l'orario di pesca e il recupero dell'attrezzo; tali decisioni possono essere rimesse ai consorzi;

b) l'eliminazione dell'attrezzo rastrello da natante in Adriatico.

In funzione della coerenza del programma e della tipologia di intervento individuata, del parere obbligatorio espresso dal Comitato scientifico previsto dallo stesso Consorzio, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali approva i Piani consortili ed eroga il contributo per le finalità previste dal decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali rideterminа, entro il 15 ottobre 1995, sulla base delle risultanze della valutazione delle risorse, il numero delle unità autorizzate per ciascun compartimento e adotta le relative misure gestionali.

In tale ambito sono fissati i criteri per risolvere i problemi delle marinerie di confine, soprattutto con riferimento a quelli per i quali operava la reciprocità. In particolare, fissato il numero dei possibili trasferimenti, si prevedono le priorità per l'esercizio dell'opzione.

RELAZIONE TECNICA

Fermo biologico

Per l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per l'anno 1995, le previsioni finanziarie in relazione al fabbisogno occorrente per l'erogazione dei contributi di cui al presente decreto possono essere quantificate come segue.

Le navi abilitate alla pesca a strascico, a traino pelagico ed alla turbosoffiante alla data del 1° gennaio 1995 risultano essere 4.950.

In questo numero non sono comprese le imbarcazioni immatricolate nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna.

Per quanto riguarda il personale si è considerata una media di 3 marittimi imbarcati per ciascuna unità.

Si è tenuto conto dell'allegato 4 – Tabella 2 del regolamento CE n. 3699/93.

Il valore ECU è stato fissato in lire 1995,6, valore dell'ECU contabile al 1° gennaio 1995.

Applicando i premi giornalieri di cui alla tabella 2 sopra citata (per i quali vi è una differenziazione del premio per ciascuna unità in ragione del diverso tonnellaggio), l'onere complessivo per il pagamento dei premi stessi è di lire 43.100.000.000. La determinazione di detto onere, effettuata, come detto, applicando la tabella del regolamento CE n. 3699/93, tiene conto delle differenziazioni dei premi per ciascuna unità in ragione del diverso tonnellaggio.

Considerando una media di 3 marittimi imbarcati per ciascuna unità risulta una spesa complessiva di lire 17.820.000.000.

Numero navi	Numero imbarcati	Premio giornaliero	Giorni fermo	
4.950	X 3	X L. 40.000	X 30	= 17.820.000.000

Riepilogo premio fermo	L.	43.100.000.000
Totale indennità	»	17.820.000.000
TOTALE ...	L.	60.920.000.000

Relativamente al criterio di copertura, si precisa che l'onere fa carico al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che presenta le necessarie disponibilità.

In particolare, si rappresenta che detta misura può gravare sulle dotazioni di detto Fondo in quanto inserita nel Piano settoriale 1994-99, approvato dalla Commissione delle Comunità europee in data 2 e 6 dicembre 1994.

Gestione molluschi bivalvi

Il Piano per la gestione dei molluschi bivalvi prevede la seguente articolazione finanziaria:

a) corresponsione di un indennizzo per il ritiro della autorizzazione per la pesca con draga idraulica nella misura di lire 210 milioni circa per ciascuna unità ritirata a parziale risarcimento dei mancati guadagni determinati dalla cessazione dell'attività di pesca delle vongole; il costo è calcolato in 10.000 milioni di lire (48 imbarcazioni ritirate X 208 milioni = 9.984 milioni);

b) assegnazione di un contributo di avviamento a ciascun consorzio per la gestione dei molluschi bivalvi. Tale contributo corrisposto a seguito della approvazione del relativo piano consortile è determinato in funzione del numero totale di imbarcazioni abilitate alla pesca ed aderenti al Consorzio per ciascuna delle quali si prevede un contributo pari a quasi lire 30 milioni (833 unità complessive X 30 milioni = 25.000 milioni).

L'importo complessivo delle lettere *a)* e *b)* è di lire 35.000 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281.

Decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 218 del 18 settembre 1995.*

Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo biologico della pesca per l'anno 1995, secondo quanto disposto dal citato regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per trenta giorni feriali consecutivi, dalle navi che esercitano le pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante.

2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico, con inizio dal 24 luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo è fissato con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo, a carattere facoltativo per impresa, è effettuato con inizio dal 14 settembre 1995. Nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica nelle acque antistanti

il compartimento interessato anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza di pesca può chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente normativa in materia.

4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/1993.

5. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 40.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

6. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

7. Al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

8. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

Articolo 2.

1. Al fine di consentire la urgente razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi è autorizzata, per l'anno 1995, la complessiva spesa di lire 35.000 milioni a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate:

a) nel limite di lire 10.000 milioni alla concessione di indennizzi, che non contribuiscono alla formazione di reddito, a favore di titolari di licenza di pesca con draga idraulica, cui sia ritirata l'autorizzazione;

b) nel limite di lire 25.000 milioni alla concessione di contributi ai consorzi per la gestione dei molluschi bivalvi, che hanno ricevuto in affidamento in via sperimentale la gestione delle attività di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44.

3. I criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi e dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto

del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali rideterminа, entro il 15 ottobre 1995, sulla base delle risultanze della valutazione delle risorse, il numero delle unità autorizzate per ciascun compartimento ed adotta le relative misure gestionali, ivi compresi i criteri per il trasferimento, a domanda, delle unità immatricolate, entro il 1° gennaio 1995, nei porti immediatamente limitrofi al confine di ciascun compartimento.

5. Alle unità di cui al comma 1 è attribuita priorità ai fini dell'ammissione alla misura del fermo definitivo dell'attività di pesca, prevista dal regolamento CE n. 3699/93.

6. Il numero delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, rideterminato per ciascun compartimento in applicazione del presente articolo, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 60.920 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 35.000 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1995.

SCALFARO

DINI – LUCHETTI – MASERA – FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO